

# ROMA



ORDINANZA DELLA SINDACA

n. 14 del 29 GEN. 2021

ROMA CAPITALE

Segretariato Generale

29 GEN 2021

N. RC/.....3245.....  
LA SINDACA

ROMA CAPITALE

Dipartimento Sviluppo economico  
Attività Produttive e Agricoltura

29 GEN. 2021

Protocollo Generale

N. QH .....7502.....

**Oggetto:** Emergenza Covid-19  
Misure urgenti e necessarie al fine di contenere e gestire la diffusione del COVID-19.

Disciplina oraria delle attività commerciali, artigianali e produttive. Proroga Ordinanza Sindacale n. 244 del 7 dicembre 2020, già prorogata con Ordinanza Sindacale n. 2 del 5 gennaio 2021.

Il Direttore della Direzione Sportelli Unici

Tonino Egiddi

Il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive

Francesco Paciello

L'Assessore allo Sviluppo Economico, Turismo e Lavoro  
Andrea Coia

Visto:

Il Segretario Generale

P. Pietro Paolo Mileti

Il Vice Segretario Generale Vicario

Dr. Gianna Viggiano

## Premesso che

il Consiglio dei Ministri, in data 13 gennaio 2021, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, vista la nota del Ministro della Salute e il parere del Comitato tecnico scientifico, ha deliberato la proroga fino al 30 aprile 2021, dello stato di emergenza proclamato in conseguenza della dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte della Organizzazione mondiale della Sanità;

in seguito, con Decreto-legge n. 2 del 14 gennaio 2021, è stato prorogato lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 fino al 30 aprile 2021;

da ultimo, in data 14 gennaio 2021, è stato emanato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale sono state adottate ulteriori misure urgenti sull'intero territorio nazionale con efficacia fino al 5 marzo 2021, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

il richiamato D.P.C.M. 14 gennaio 2021 prevede restrizioni e limiti di orario per le attività di ristorazione, e, inoltre, che nelle giornate festive e prefestive siano chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno di centri commerciali, mercati, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi edicole e librerie;

è stata adottata da Roma Capitale, in via sperimentale, l'Ordinanza Sindacale n. 92 del 15 maggio 2020 con la finalità di verificare l'idoneità delle misure approntate rispetto al complessivo funzionamento dei servizi locali, in particolare rispetto alla riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico ed alla circolazione delle persone sul territorio comunale in una fase emergenziale in cui resta prioritario mantenere il distanziamento interpersonale

ed evitare assembramenti che facilitino la circolazione del Sars-CoV-2 e la diffusione del contagio da Covid-19;

successivamente è stata adottata da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 110 del 5 giugno 2020 valida fino al 30 giugno 2020, che revocava e sostituiva la precedente Ordinanza n. 92/2020, con la finalità, alla luce di approfondimenti effettuati e dell'interlocuzione con le Associazioni di categoria, di modificare le fasce orarie di cui alla precedente Ordinanza nonché di escludere alcune categorie commerciali dall'assoggettamento alle fasce orarie tenuto conto delle particolari condizioni di esercizio dell'attività e di abitudini di consumo della clientela;

sono state adottate altresì da Roma Capitale l'Ordinanza Sindacale n. 136 del 30 giugno 2020, l'Ordinanza Sindacale n. 161 del 31 luglio 2020, l'Ordinanza Sindacale n. 188 del 30 settembre 2020 e l'Ordinanza Sindacale n. 201 del 15 ottobre 2020 che hanno prorogato rispettivamente fino al 31 luglio 2020, fino al 30 settembre 2020, fino al 15 ottobre 2020 e fino al 30 novembre 2020 la validità e l'efficacia della precedente Ordinanza n. 110/2020, ritenuti sussistenti i motivi posti alla base dell'Ordinanza stessa;

da ultimo è stata adottata l'Ordinanza Sindacale n. 244 del 7 dicembre 2020, valida ed efficace fino al 6 gennaio 2021, prorogata fino al 31 gennaio 2021 con Ordinanza Sindacale n. 2 del 5 gennaio 2021, che ha introdotto, anche all'esito di un confronto con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli interessi del settore del commercio, una diversa disciplina oraria delle attività commerciali, artigianali e produttive alla luce delle particolari esigenze di semplificazione e di maggiore flessibilità degli orari di apertura delle attività commerciali nel periodo delle festività natalizie sia con riferimento alle necessità del comparto del commercio sia alle abitudini di acquisto della clientela nel periodo di cui trattasi;

## **Considerato che**

ad oggi, anche alla luce della proroga dello stato di emergenza di cui al citato D.L. n. 2/2021 e dell'andamento della situazione epidemiologica sul territorio nazionale e comunale, risultano sussistere le motivazioni e le esigenze poste alla base delle precedenti richiamate Ordinanze di adottare provvedimenti che riducano la possibilità di creare assembramenti nei luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati, con particolare riferimento all'impatto in termini di circolazione delle persone sul territorio comunale collegato agli orari di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive come esposto nelle motivazioni poste a sostegno delle precedenti Ordinanze;

con nota della Regione Lazio n. U.0080614 del 27 gennaio 2021 i Comuni della regione sono stati invitati a provvedere ad una pianificazione e differenziazione degli orari di apertura degli uffici, degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici e delle scuole al fine di contenere e contrastare il rischio epidemiologico da COVID-19;

si ravvisa altresì l'opportunità di prorogare la disciplina oraria introdotta dall'Ordinanza Sindacale n. 244 del 7 dicembre 2020, già prorogata con Ordinanza Sindacale n. 2 del 5 gennaio 2021, in quanto si ritiene rappresenti un punto di equilibrio tra le esigenze di carattere sanitario e quelle di carattere commerciale con riferimento sia agli esercenti che alle abitudini di acquisto della propria clientela;

## Ritenuto che

si rende pertanto opportuno prorogare fino al 5 marzo 2021 la validità e l'efficacia della disciplina oraria stabilita con Ordinanza Sindacale n. 244 del 7 dicembre 2020, già prorogata con Ordinanza Sindacale n. 2 del 5 gennaio 2021;

## Visti

- il D.lgs. n. 114/1998 e ss.mm.ii.;
- l'art. 50, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, ove è precisato che in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;
- l'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante istituzione del servizio sanitario nazionale, nella parte in cui in materia di igiene e sanità pubblica attribuisce al Sindaco, quale autorità sanitaria locale, il potere di emettere ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa al territorio comunale;
- l'articolo 1, comma 10, lett. ff) e gg) del D.P.C.M. 14 gennaio 2021;
- l'articolo 13 del D.P.C.M. 14 gennaio 2021, nella parte in cui precisa che il Prefetto territorialmente competente assicura l'esecuzione delle misure di cui al citato D.P.C.M., nonché monitora l'attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti;

## ORDINA

per i motivi espressi in narrativa:

di prorogare fino al 5 marzo 2021 l'efficacia delle disposizioni in materia di orari di apertura al pubblico delle attività commerciali, artigianali e produttive contenute nei punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'Ordinanza Sindacale n. 244 del 7 dicembre 2020, già prorogata con Ordinanza Sindacale n. 2 del 5 gennaio 2021;

## DISPONE ALTRESÌ

- che l'entrata in vigore della presente Ordinanza decorra dalla data del 1° febbraio 2021;
- che la presente Ordinanza sia trasmessa:
  - al sig. Prefetto di Roma;
  - al sig. Questore di Roma;
  - a tutte le forze di Polizia presenti sul territorio di Roma Capitale;
  - al sig. Comandante della Polizia Locale di Roma Capitale.

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano esclusivamente gli orari di apertura degli esercizi sopra disciplinati, ferma restando ogni prerogativa statale e regionale in ordine a quali attività possano aprire o debbano restare chiuse ed ai relativi orari di apertura e chiusura anche in relazione al mutare delle circostanze di carattere sanitario e fatta salva la facoltà del titolare dell'attività in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

La violazione delle disposizioni della presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca reato, è punita ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.

Avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR del Lazio o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

La Sindaca  
Virginia Raggi

